



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

ART. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie del comparto.
2. L'ARSARP, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ricorrendo le condizioni nel prosieguo esplicitate, il servizio di mensa aziendale.
Ha diritto al buono – pasto il personale a tempo indeterminato in posizione di comando/distacco/utilizzazione da altri Enti presso l'Agenzia, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza. Ha diritto al buono – pasto, altresì, il personale dell'ARSARP in comando, distacco o utilizzazione presso altri Enti, solo ed esclusivamente qualora il servizio mensa non sia assicurato dall'Ente di destinazione.
3. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro
4. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del “ticket restaurant” (buono pasto).
5. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
6. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
7. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa, alle condizioni previste al successivo art. 3.
8. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
9. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3.
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

ART. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in osservanza a quanto stabilito all'art. 45 comma 2 del CCNL di comparto del 14.09.2000, che lo attribuisce ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Non si ha diritto al Buono Pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata,
2. Nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano i dipendenti hanno diritto al buono – pasto purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore di lavoro effettive (al netto della pausa mensa), di cui almeno 2 (due) consecutive nella fascia pomeridiana compresa tra le 14.30 e le 18.00.

3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente e preventivamente autorizzato, espletato nelle giornate "corte" del martedì, giovedì e venerdì. In questo caso, va sempre rispettato il limite delle 7.(sette) ore di lavoro effettivo giornaliero, con l'obbligo della prestazione di almeno due ore lavorative consecutive nella fascia pomeridiana compresa tra le 14.16 e le 18.16;

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore di lavoro (al netto della pausa mensa) complessive nella giornata e sempre con il limite delle due ore in fascia pomeridiana.

5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione predisposti dall'ARSARP.

6. Non concorrono al raggiungimento delle ore di lavoro utili per conseguire il diritto al buono pasto tutti i permessi orari, retribuiti e non, previsti dalla vigente contrattazione collettiva di comparto, ad eccezione di quelli espressione di valori tutelati a livello costituzionale, ovvero:

- i permessi orari concessi ai sensi della legge 104 del 1992;

- i permessi orari sindacali di cui al CCNQ del 04.12.2017 ed i permessi orari per la partecipazione alle assemblee del personale

- i permessi per la partecipazione agli organi elettivi di cui all'art. 79 del d. lgs. 267/2000.

Anche per le eccezioni previste al precedente capoverso il diritto alla fruizione del buono – pasto matura soltanto in caso di effettiva prestazione lavorativa di almeno due ore consecutive nella fascia pomeridiana, come individuata ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo.

ART. 4

PERSONALE IN MISSIONE

1. Il personale autorizzato alla missione sul territorio della Regione Molise matura il diritto ad un buono pasto giornaliero in caso di missione di durata fino a 12 (dodici) ore ed a due buoni pasto in caso di missione superiore a 12 ore.

2. Il personale autorizzato alla missione fuori dal territorio della Regione Molise ha diritto al buono – pasto soltanto in via sostitutiva dei pasti eventualmente non consumati, ai quali il dipendente ha diritto ai sensi della disciplina del trattamento di missione, approvata con Determinazione dirigenziale n. 75 del 14.06.2010.

ART. 5 - VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del ticket restaurant (buono pasto) viene fissato in € 7,00 (sette) per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia e in € 5,29 (cinque virgola ventinove) per i dipendenti di altri Enti in posizione di comando/distacco/utilizzazione presso l'ARSARP. Futuri adeguamenti saranno possibili previa formale adozione di un provvedimento dell'organo apicale dell'Ente, comunque denominato.

ART. 6 – LIMITE MASSIMO ANNUO

Il numero di buoni – pasto erogati al singolo dipendente per anno solare non può superare il limite di 120 (centoventi) buoni annui.

ART. 7

Furto e smarrimento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'ARSARP copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2020 e sostituisce qualsiasi precedente disciplina di dettaglio relativa alla materia dei buoni – pasto, nel solo rispetto delle norme dei CCNL di comparto alle quali il presente Regolamento resta subordinato.